



COMUNE DI NICOTERA

(Provincia di Vibo Valentia)

REGOLAMENTO PER LA DESTINAZIONE E L'UTILIZZO DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIARE N. 8 DEL 18 MARZO 2016

Sommario

COMUNE DI NICOTERA **Errore. Il segnalibro non è definito.**

REGOLAMENTO PER LA DESTINAZIONE E L'UTILIZZO DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ' ORGANIZZATA	1
CAPO I - PRINCIPI GENERALI	3
ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'	3
ART. 2 - PRINCIPI	3
ART. 3 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA DESTINAZIONE	4
ART. 4 - USO ISTITUZIONALE	4
ART. 5 - USO ABITATIVO	4
CAPO II - FINALITÀ SOCIALI	4
ART. 6 - FINI SOCIALI	4
ART. 7 - BENEFICIARI	4
ART. 8 - ELENCO DEI BENI DISPONIBILI	5
ART. 9 - ADEMPIMENTI PREVENTIVI ALL'AVVISO PUBBLICO	5
ART. 10 - MODALITÀ' DI ASSEGNAZIONE	5
ART. 11 - CONCESSIONE IN USO DEI BENI A TERZI - MODALITA-	6
CAPO III - CONCESSIONE E CONCESSIONARIO	6
ART. 12 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO/ASSEGNATARIO ..	6
ART. 13 - DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVO	7
CAPO IV - FINALITÀ LUCRATIVE	7
ART. 14 - LOCAZIONE	7
ART. 15 - DETERMINAZIONE DEL CANONE	7
ART. 16 - MODALITÀ' DI ASSEGNAZIONE	8
ART. 17 - REQUISITI SOGGETTIVI	8
ART. 18 - DURATA DEL CONTRATTO	8
ART. 19 - RISTRUTTURAZIONE	8
ART. 20 - DIVIETO DI SUBLOCAZIONE	9
CAPO V - UFFICIO	9
ART. 21- COMPETENZE	9
ART. 22 - FORMAZIONE	9
ART. 23 - POTERE SANZIONATORIO	9
CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI	10

ART. 24 - BENI NON UTILIZZABILI	10
ART. 25 - NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE	10
ART. 26 - NORME FINALI ED ABROGAZIONI	10

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento stabilisce i principi e disciplina le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati alla 'ndrangheta, facenti parte del proprio patrimonio indisponibile e non utilizzati per finalità istituzionali.

Il Comune di Nicotera, in conformità alle finalità di cui al vigente codice delle leggi antimafia, promuove l'utilizzazione ai fini sociali e/o occupazionali dei beni confiscati alla mafia facenti parte del proprio patrimonio come strumento di sviluppo e di riscatto del proprio territorio, soltanto in quanto non siano destinati in modo attuale e concreto a scopi istituzionali propri del Comune. Il Comune di Nicotera, per il perseguimento delle finalità di cui all'art 1 del presente Regolamento, conforma la propria azione amministrativa ai principi di uguaglianza, imparzialità, pubblicità, buon andamento e trasparenza.

Il presente regolamento disciplina la procedura, le modalità, i criteri e le condizioni per la destinazione e l'utilizzo dei beni immobili confiscati alla mafia, ai sensi della legge 109/96 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Legge n. 50 del 31/03/2010 e dal Codice Antimafia, per:

- uso istituzionale;
- uso abitativo;
- fini sociali;
- fini locativi.

ART. 2 - PRINCIPI

In conformità alle finalità previste dal quadro normativo di riferimento promuove l'utilizzazione a fini sociali e/o occupazionali dei beni confiscati alla mafia facenti parte del proprio patrimonio, come strumento di sviluppo e di riscatto del territorio.

Il Comune di Nicotera per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento conforma la propria azione amministrativa ai principi di pubblicità, di trasparenza e di parità di trattamento tra privati nel rapportarsi ad essa.

Il Consiglio Comunale dovrà emanare un atto d'indirizzo ove sono individuati in concreto gli obiettivi d'interesse pubblico che il Comune intende perseguire con l'impiego dei singoli beni confiscati, scegliendo tra gli obiettivi compatibili con la destinazione fissata nel decreto di assegnazione.

Al Responsabile del servizio, competente per la funzione cui appartiene l'obiettivo in concreto individuato dal Consiglio Comunale ai sensi del precedente comma, spetta la gestione dei singoli beni confiscati, preposti al perseguimento dell'obiettivo stesso, che s'intendono a tale scopo appartenenti alla dotazione strumentale del servizio competente.

ART. 3 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA DESTINAZIONE

Prima che i beni di cui all'art. 1 vengano trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune gli stessi devono essere valutati da una Commissione tecnica interdisciplinare nominata dal Consiglio Comunale, presieduta e coordinata dal Segretario Generale, composta da un rappresentante di ogni settore che , a seguito di sopralluoghi di un tecnico dalla commissione, si esprima sulle loro condizioni strutturali effettuando anche un'analisi costi-benefici.

Il Consiglio Comunale, sulla base della predetta relazione tecnica, rende la manifestazione di interesse all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Avvenuta la consegna del bene al Comune secondo la finalità prevista nella delibera di Consiglio, l'Ufficio provvederà a disporre affinché sia predisposto l'apposito bando mediante avviso pubblico contenente ogni elemento di identificazione del bene, nonché l'esatta indicazione dell'interesse che l'Ente intende perseguire mediante la concessione stessa, l'avviso pubblico deve essere pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito web del Comune per almeno 45 giorni consecutivi.

ART. 4 - USO ISTITUZIONALE

L'elenco degli immobili destinati ad uso istituzionale, verrà trasmesso agli Uffici dell'Amministrazione Comunale ed i beni verranno assegnati all'Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica per la relativa iscrizione nel patrimonio indisponibile dell'Ente per poi venire utilizzati dai Settori e/o Uffici che ne faranno richiesta non solo perché vengano utilizzati come sede, ma anche per destinarli ad attività che gli Uffici perseguono istituzionalmente, in ambito sociale, culturale, dell'istruzione, ambientale e, comunque, con una ricaduta diretta sul territorio.

ART. 5 - USO ABITATIVO

Gli immobili destinati ad uso abitativo, verranno consegnati al pertinente Settore e saranno gestiti secondo quanto previsto dal regolamento del predetto Settore per l'emergenza abitativa e consegnati al Settore muniti di certificato di abitabilità.

CAPO II - FINALITÀ SOCIALI

ART. 6 - FINI SOCIALI

Gli immobili destinati ad uso diverso da quelli precedenti di cui agli artt. 3 e 4, verranno consegnati previo bando come previsto dall'art. 8, ai Settori preposti per essere destinati ad attività a servizio del territorio , al fine di attuare politiche di promozione sociale, culturale, ambientale, della legalità e della sicurezza, creando opportunità di sviluppo e di lavoro, per combattere il disagio sociale, l'emarginazione e la disoccupazione.

I beni pertanto non potranno essere utilizzati come mera sede sociale di una associazione, enti e cooperative sociali, dovendosi in essi altresì svolgere una attività a servizio del territorio.

ART. 7 - BENEFICIARI

Ai sensi dell'art 3, comma 3 della Legge 109/96 e successive modifiche ed integrazioni ed in ultimo la L. 30/03/2010 n. 50, i predetti beni sono concessi a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, anche Enti Pubblici non economici ad associazioni maggiormente rappresentative degli

enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della legge n. 349 dell'08/07/1986 e succ. mod., che manifestano il proprio interesse secondo le modalità di cui al presente regolamento.

ART. 8 - ELENCO DEI BENI DISPONIBILI

L'Ufficio coordinerà tutte le attività per la pubblicazione dell'elenco dei beni disponibili sul portale del Comune.

Detto elenco dovrà contenere i dati catastali necessari ed inoltre sarà aggiornato periodicamente, ogni semestre, sulla base dei beni che verranno via acquisiti ai sensi della L. n. del 31/03/2010.

ART. 9 - ADEMPIMENTI PREVENTIVI ALL'AVVISO PUBBLICO

Il Consiglio Comunale procede a confermare ovvero modificare le finalità individuate nell'atto d'indirizzo di cui all'art 2, in considerazione di mutate valutazioni in ordine all'interesse pubblico da perseguire e al contempo indicherà le priorità di cui al bando dovrà tenere conto in ordine ai seguenti criteri di valutazione delle istanze:

- a) qualità del progetto;
- b) consistenza dell'intervento che il richiedente è in grado di effettuare sul tessuto sociale della popolazione;
- c) disponibilità ad effettuare opere di manutenzione ordinaria;
- d) disponibilità a sostenere gli oneri condominiali straordinari;
- e) criteri di volta in volta individuati nell'avviso pubblico;

ART. 10 - MODALITÀ' DI ASSEGNAZIONE

L'Ufficio curerà che il Responsabile del Settore/Servizio interessato, predisponga un bando, che sarà visionabile sul portale del Comune di Nicotera, pubblicato all'Albo Pretorio e presso il Settore preposto, per almeno 45 giorni consecutivi.

L'istanza, redatta in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e indirizzata al Comune di Nicotera (al Settore preposto), dovrà essere corredata dal progetto che l'Associazione intende realizzare presso il bene richiesto e dovrà contenere quanto specificato nel Bando Pubblico. Il Bando deve prevedere una procedura comparativa basata su indicatori predeterminati e/o punteggi da attribuire alle istanze ed ai progetti e nello stesso tempo definire in forma compiuta, nell'ambito della finalità delineata, l'attività che si intende promuovere.

Il competente ufficio dell'Amministrazione Comunale, provvederà ad istruire le istanze pervenute, verificando i requisiti ed a richiedere alla Prefettura di Vibo Valentia -Ufficio territoriale di Governo - le verifiche in ordine ai requisiti soggettivi di idoneità, sugli Enti e le Associazioni istanti.

Degli esiti delle verifiche di cui al comma precedente, verrà data tempestiva comunicazione agli istanti.

L'individuazione e l'assegnazione al beneficiario avverrà con provvedimento del Consiglio Comunale.

ART. 11 - CONCESSIONE IN USO DEI BENI A TERZI - MODALITA-

La concessione in uso a terzi, da parte del Responsabile del Settore/Servizio competente, in ordine all'attività da svolgersi, avverrà mediante la stipula di un apposito disciplinare secondo uno schema tipo predisposto dal Settore competente ed approvato favorevolmente dall'Ufficio. Esso prevede oltre agli specifici diritti e agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del controllo sulla sua utilizzazione e le modalità del rinnovo. Il bene è concesso in uso a titolo gratuito.

CAPO III - CONCESSIONE E CONCESSIONARIO

ART. 12 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO/ASSEGNATARIO

Indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene assegnato, saranno previsti a carico dell'assegnatario i seguenti obblighi;

1 - Uso istituzionale:

- il Settore che gestisce direttamente il bene assegnato, dovrà apporre nel medesimo bene una targa di dimensioni cm. 30 x cm. 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere indicata, oltre allo stemma del Comune di Nicotera in alto al centro, anche la seguente dicitura. "Bene confiscato alla mafia - Comune di Nicotera".
- l'onere di richiedere al competente Settore Manutenzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi compresa la messa a norma dei locali.

2 - Uso abitativo

- per gli obblighi degli assegnatari di alloggi confiscati assegnati al Settore competente, si fa rinvio a quanto stabilito nel Regolamento del predetto Settore per l'emergenza abitativa.

3 - Fini Sociali

- obbligo dell'utilizzo, esclusivamente, per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale, per cui è vietato l'utilizzo del bene per scopi diversi;
- obbligo di non mutare l'attività e le finalità del progetto per il quale il bene è stato concesso;
- obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile e per responsabilità civile;
- l'accollo degli oneri e delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria (previa autorizzazione preventiva del Comune concedente) dell'immobile;
- l'obbligo di ultimare, entro un anno dalla consegna del bene, gli eventuali lavori di ristrutturazione dello stesso a pena di decadenza;
- l'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali, nonché gli eventuali oneri condominiali;
- l'obbligo di trasmettere annualmente, con nota scritta, l'elenco dei soci e degli amministratori dell'Associazione ed a comunicare immediatamente, entro 30 gg. dalle modifiche, ogni eventuale variazione;
- l'obbligo di trasmettere, annualmente, all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge, che verranno inoltrati al competente Ufficio Ragioneria, al fine di verificare l'assenza di finalità di lucro; per tali verifiche ci si avvarrà altresì di protocolli d'intesa con le Forze dell'ordine;
- l'obbligo di trasmettere, annualmente, all'Ente, una relazione dettagliata sull'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti e la rispondenza tra l'attività espletata e quella

- dichiarata nella finalità e specificata nel bando;
- l'obbligo di esporre nei beni concessi n. 1 targa di dimensione cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Siderno in alto al centro, anche la seguente dicitura: " Bene, confiscato alla mafia, del patrimonio del Comune di Nicotera e la denominazione del concessionario";
 - l'obbligo di restituire i beni concessi nella loro integrità, liberi da persone e da cose, salvo il deperimento d'uso senza, nulla a pretendere in ordine alle migliorie apportate anche in caso di revoca anticipata per qualsiasi causa.
 - L'obbligo, per ospitare altre associazioni o a partecipare a partenariati con altri Enti per lo svolgimento di attività connesse all'uso del bene concesso, di comunicare preventivamente all'Ente per gli opportuni controlli al settore competente a pena di revoca immediata del bene.
 - La violazione di anche uno degli obblighi di cui al presente articolo, comporta la revoca della concessione.

ART. 13 - DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVO

- La concessione avrà una durata stabilita dal Consiglio Comunale in seno agli atti di cui all'art 8 e commisurata al progetto che deve realizzarsi ed all'impegno economico che lo stesso presuppone (elemento quest'ultimo che non verrà valutato nell'ipotesi di finanziamento di fonte pubblica) e comunque per un periodo non inferiore a anni 5 (cinque) e non potrà superare anni 30 (trenta).
- La concessione può essere rinnovata dal Responsabile del servizio di cui all'art. 2, comma 3, previa motivata deliberazione del Consiglio Comunale in ordine alla permanenza dell'interesse pubblico perseguito attraverso l'attività propria del progetto condotto dal concessionario escludendosi il rinnovo tacito.
- Il concedente può revocare in qualsiasi momento la concessione per motivi di preminente interesse pubblico, previo avviso al concessionario da comunicarsi almeno sei mesi prima della data in cui la revoca deve avere effetto. Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, l'utilizzo del bene oggetto di concessione, né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione del medesimo bene.

CAPO IV - FINALITÀ LUCRATIVE

ART. 14 - LOCAZIONE

I beni che non possono essere assegnati né per uso istituzionale, né per emergenza abitativa, né per finalità sociali, verranno utilizzati per finalità di lucro ed i relativi proventi dovranno essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali secondo quanto disposto dall'art. 5 Comma 15° della L. n. 50 del 31/03/2010.

Le somme introitate dalla locazione dei suddetti immobili dovranno confluire in un apposito capitolo da utilizzare, prioritariamente per la ristrutturazione dei beni confiscati destinati all'emergenza abitativa e a fini istituzionali ed in secondo luogo per le specifiche finalità sociali determinate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione.

ART. 15 - DETERMINAZIONE DEL CANONE

Il canone di locazione sarà determinato in base al valore di mercato da una Commissione Tecnica

di Valutazione nominata con provvedimento della Responsabile del Servizio e sarà soggetto nel corso del rapporto di locazione ad aggiornamenti annuali sulla base di indici ISTAT, tenendo conto tuttavia delle eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti in materia.

Il canone dovrà essere oggetto di nuova determinazione ad ogni scadenza contrattuale.

ART. 16 - MODALITÀ' DI ASSEGNAZIONE

Il Settore competente procederà alla locazione a terzi dei beni di cui all'art. 14 , previa selezione pubblica secondo le modalità di cui al presente regolamento e secondo quanto specificato nel bando pubblico.

Il bando pubblico, che potrà avere cadenza annuale, sarà visionabile sul portale del Comune di Nicotera, pubblicato all'Albo Pretorio e presso il Settore preposto, per almeno 45 giorni consecutivi.

ART. 17 - REQUISITI SOGGETTIVI

Chiunque possa contrattare con le Pubbliche Amministrazioni potrà partecipare all'avviso pubblico.

L'aggiudicazione viene subordinata alle verifiche da richiedere, a cura dell'Amministrazione, alla Prefettura di Vibo Valentia - Ufficio Territoriale di Governo, in ordine ai requisiti soggettivi di idoneità del locatario o in caso di società dei suoi legali rappresentanti.

ART. 18 - DURATA DEL CONTRATTO

I contratti di locazione avranno la durata minima prevista dalle leggi vigenti in materia; essi si prorogheranno automaticamente solo alla prima scadenza, in mancanza di preavviso da comunicarsi alla controparte nei casi e termini di legge. Per le successive scadenze, l'Ufficio competente provvederà a comunicare formale disdetta entro i termini di legge.

ART. 19 - RISTRUTTURAZIONE

L'onere economico degli interventi di ristrutturazione e/o manutenzione necessari a rendere fruibili gli immobili concessi in locazione è posto a carico del locatario. Il canone determinato come sopra, potrà, per motivate esigenze, essere conguagliato con i costi sostenuti per la ristrutturazione del bene.

A tale scopo il locatario dovrà produrre il progetto per la ristrutturazione del bene ed il relativo computo metrico estimativo che verranno esaminati dalla Commissione Tecnica di Valutazione nominata per la specificità della competenza richiesta, con determinazione del Responsabile del servizio, che esprimerà il proprio parere tecnico in ordine alle opere da eseguire ed alla congruità delle spese. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale, con apposito provvedimento, procederà alla regolarizzazione contabile delle spese ritenute congrue con il canone di locazione, assumendo contestualmente il relativo impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e provvedendo ad iscrivere il correlato accertamento di entrata.

I locatario risponderà degli eventuali danni causati, anche a terzi dalla mancata esecuzione dei

necessari interventi di ripristino e manutenzione.

L'aggiudicatario non potrà iniziare i lavori se non dopo aver ottenuto le eventuali autorizzazioni o concessioni previste dalla vigente normativa in materia, da richiedersi all'Amministrazione Comunale.

ART. 20 - DIVIETO DI SUBLOCAZIONE.

E' fatto divieto assoluto di sublocare i beni assegnati per qualsivoglia finalità.

CAPO V - UFFICIO

ART. 21- COMPETENZE

Le attività propedeutiche all'assegnazione al Comune dei beni confiscati e tutte quelle non espressamente devolute, dal presente regolamento e nell'ambito del Funzionigramma delle attività dei settori, ad altri Settori e/o Uffici sono attribuite all'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 22 - FORMAZIONE

Il Comune prevede una periodica formazione del personale assegnato nei vari Settori per l'espletamento delle attività in materia di gestione dei beni confiscati ed istituisce uno sportello unico per la destinazione e l'utilizzo dei beni confiscati che agisca nel rapporto con i beneficiari, favorendo lo snellimento delle procedure.

ART. 23 - POTERE SANZIONATORIO

Il potere sanzionatorio appartiene all'Ufficio che ha stipulato la concessione.

La concessione, previa contestazione, sarà dichiarata decaduta:

- per inadempimento del concessionario, quando lo stesso contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contenute nella concessione,
- Per mancato esercizio, quando il concessionario non utilizzi il bene per un anno o se nell'arco di un anno dall'assegnazione non abbia iniziato i lavori di adeguamento e/o ristrutturazione del bene.
- Per il venir meno dei requisiti di idoneità nei seguenti casi:
 - a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento della propria attività;
 - b) qualora il concessionario dovesse perdere, per qualsivoglia motivo, taluno dei requisiti che giustificano la concessione;
 - c) qualora il concessionario ceda a terzi, anche di fatto, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente l'uso dell'immobile,
 - d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Si procederà alla revoca della concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che giustificano un diverso utilizzo del bene concesso.

Il Settore che procede alla decadenza e/o alla revoca dovrà darne informazione all'Ufficio Centrale che provvederà ad aggiornare l'elenco dei beni immobili e agli adempimenti di cui agli

artt 9, 10, 16 e 23.

Il mancato esercizio del potere sanzionatorio, senza giustificato motivo, da parte dell'Ufficio di cui al comma 1 comporta l'esercizio del potere sostitutivo e/o di avocazione del Segretario Generale.

CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 24 - BENI NON UTILIZZABILI

Per gli immobili che non possono essere assegnati né per uso istituzionale, né per emergenza abitativa, né per finalità sociali, né che possano essere dati in locazione, si procederà alla restituzione dei beni medesimi all'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati, attraverso delibera con la quale la Giunta Comunale chiede la retrocessione del bene.

ART. 25 - NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

Tutte le assegnazioni effettuate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, saranno fatte salve fino alla scadenza del disciplinare sottoscritto. Alla scadenza sarà valutato favorevolmente il rinnovo dei rapporti esistenti, per un periodo da individuarsi caso per caso, ove sul bene siano state apportate consistenti migliorie documentate, o spese-somme per la ristrutturazione.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 26 - NORME FINALI ED ABROGAZIONI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.